

Contratto n. 201 - \_\_\_\_\_

DETERMINA N. 686/139DEL 06 OTT 2015

CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI ACCELERATORE LINEARE PER LE NECESSITA' DELL'AREA VASTA N. \_\_\_\_\_ AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE SOTTOSCRITTO IN MODALITA' ELETTRONICA

In esecuzione della determina n. \_\_\_\_\_/ASURDG in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/201\_\_\_\_, esecutiva, tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in via Caduti del Lavoro 40 - 60131 Ancona, codice fiscale e partita IVA 02175860424, rappresentata dal dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, che agisce nell'esercizio della delega conferita dal Direttore Generale ASUR con determina n. \_\_\_\_\_/ASURDG in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/201\_\_\_\_ (di seguito denominata «ASUR»)

e

l'operatore economico \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_ - via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, (se del caso) mandatario di raggruppamento temporaneo con \_\_\_\_\_ (di seguito denominato «Fornitore»)

SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO:

## Sommario

ART. 1.	OGGETTO DELL'APPALTO .....	1
ART. 2.	DEFINIZIONI.....	1
ART. 3.	DESCRIZIONE DELL'ATTREZZATURA DA FORNIRE .....	1
ART. 4.	RITIRO ATTREZZATURA ATTUALMENTE IN USO .....	2
ART. 5.	LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI PER L'INSTALLAZIONE.....	2
ART. 6.	CONSEGNA E INSTALLAZIONE DELL'ATTREZZATURA .....	2
ART. 7.	VERIFICA DI CONFORMITA' DELL'ATTREZZATURA FORNITA.....	2
ART. 8.	GARANZIA.....	2
ART. 9.	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA .....	3
ART. 10.	PREZZO .....	3
ART. 11.	FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI.....	3
ART. 12.	OBBLIGHI DEL FORNITORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....	3
ART. 13.	REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI .....	4
ART. 14.	INADEMPIENZE E PENALI .....	4
ART. 15.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO .....	4
ART. 16.	RECESSO DAL CONTRATTO .....	5
ART. 17.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA .....	5
ART. 18.	CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	5
ART. 19.	VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE .....	5
ART. 20.	SUBAPPALTO.....	6
ART. 21.	FORO COMPETENTE .....	6
ART. 22.	SPESE PER IL CONTRATTO .....	6
ART. 23.	NORMA DI RINVIO .....	6
ART. 24.	DOMICILIO DELLE PARTI.....	6

## ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

- Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di \_\_\_\_\_ occorrente all'Azienda Sanitaria Unica Regionale
- Per quanto concerne l'oggetto dell'appalto e le condizioni di esecuzione, quanto espressamente stabilito nel presente contratto si intende integrato da tutto quanto previsto negli atti costituenti la documentazione di gara del presente appalto, di cui il Fornitore dichiara di avere piena conoscenza, nonché dall'offerta tecnica ed economica presentata in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/201\_\_\_\_ per il presente appalto, a tutti gli effetti impegnativa per lo stesso Fornitore, secondo quanto ivi riportato.

## ART. 2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, s'intende:

- per «ASUR»: l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede legale in via Caduti del Lavoro 40 - 60131 Ancona, titolare dei rapporti giuridici;
- per «Area Vasta» o «AV»: le Aree Vaste di seguito indicate con la relativa sede:
  - Area Vasta n. 1 - via Sebastiano Ceccarini 38 - 61032 Fano (PU);

ASUR - Area Vasta n. 5

Il Dirigente U.O.C. Acquisti e Logistica

(Ragione sociale del Fornitore) \_\_\_\_\_

2. Area Vasta n. 2 - via Stelluti Scala 26 - 60044 Fabriano (A)
  3. Area Vasta n.3 – via Belvedere R. Sanzio, 1 – 62100 Macerata (MC)
  4. Area Vasta n.4 - Via Zeppilli,18 – 63900 Fermo (FM)
  5. Area Vasta n. 5 - viale degli Iris Loc. Monticelli - 63100 Ascoli Piceno (AP);
- c) per «Fornitore»: l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto;
- d) per «attrezzatura»: quanto di seguito descritto all'art. 2, in conformità al capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati (di seguito anche «CS»);
- e) per «Codice»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- f) per «Regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

### ART. 3. DESCRIZIONE DELL'ATTREZZATURA DA FORNIRE

1. Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura dell'attrezzatura richiesta nel capitolato speciale, di seguito descritta:
  - a) Lotto n. 1: FORNITURA DI .....

Pos.	Descrizione prodotto	Cod. prod. Fornitore
1.		
2.		

2. L'attrezzatura fornita, allorché classificata come dispositivo medico, dovrà essere contrassegnata con la marcatura CE per il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi medici (d.lgs. 24/02/1997, n. 46 e s.m.i.) nonché - ove obbligatorio - avere il numero identificativo di iscrizione nel Repertorio, di cui all'art. 3 del D.M. Salute 20 febbraio 2007, come modificato con D.M. 21 dicembre 2009.

### ART. 4. RITIRO ATTREZZATURA ATTUALMENTE IN USO

1. Contestualmente alla fornitura e installazione dell'attrezzatura richiesta, il Fornitore dovrà procedere, ove presenti, allo smontaggio, ritiro e smaltimento delle vecchie apparecchiature.
2. Le spese relative al ritiro e allo smaltimento delle apparecchiature sono a carico del Fornitore, compresa la disattivazione delle stesse e il trasporto fino al piano di carico.

### ART. 5. LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI PER L'INSTALLAZIONE

1. Per l'installazione dell'attrezzatura, il Fornitore dovrà eseguire sia i lavori edili e impiantistici previsti nel progetto definitivo e nel successivo progetto esecutivo predisposto dalla stesso Fornitore, nonché tutto quanto è necessario ad installare l'attrezzatura e a garantire il corretto funzionamento di ogni componente del sistema offerto, nulla escluso, come previsto nel capitolato speciale..
2. Il Fornitore dovrà inoltre effettuare:
  - a) il ritiro degli imballi o materiale di scarto comprensivo di trasporto;
  - b) tutti i collegamenti funzionali necessari tra i sistemi offerti e gli impianti fissi;
  - c) fornitura ed installazione dei supporti necessari al funzionamento delle apparecchiature fornite;
  - d) prove ed elaborati necessari per eventuali varianti, collaudi, autorizzazioni, ecc.
3. I lavori dovranno essere eseguiti secondo il progetto esecutivo, fermo restando che tutte le opere edili e impiantistiche, necessarie all'installazione dell'attrezzatura per integrarla con gli impianti esistenti sono a carico del Fornitore, senza alcuna esclusione, essendo l'appalto affidato con la formula "chiavi in mano".

### ART. 6. CONSEGNA E INSTALLAZIONE DELL'ATTREZZATURA

1. La fornitura dovrà essere effettuata presso il seguente presidio:
  - a) Area Vasta n. \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Ospedale \_\_\_\_\_
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri connessi alla consegna, installazione e messa in funzione dell'attrezzatura, compreso imballo, trasporto e facchinaggio fino al locale di destinazione.
3. Tutte le opere edili e impiantistiche, necessarie per l'installazione dell'attrezzatura, sono a carico del Fornitore, preso atto che l'appalto è affidato con la formula "chiavi in mano".
4. L'installazione dovrà essere effettuata nei locali di destinazione, sotto la responsabilità e a spese del Fornitore, entro il termine massimo di \_\_\_\_ (\_\_\_\_) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei locali di intervento, destinati alla installazione dell'attrezzatura.

### ART. 7. VERIFICA DI CONFORMITA' DELL'ATTREZZATURA FORNITA

1. Per accertare la rispondenza dell'attrezzatura fornita alle condizioni contrattuali, l'ASUR/AV procederà alla verifica di conformità della stessa o all'acquisizione dell'attestato di regolare esecuzione, secondo quanto previsto dal Regolamento, in contraddittorio con il Fornitore e/o il produttore dell'attrezzatura, secondo quanto previsto nel capitolato-

to speciale,

2. La verifica di conformità riguarda l'intera fornitura ed è diretta ad accertare la rispondenza della stessa al contratto e, per quanto nello stesso non previsto, alle previsioni progettuali del capitolato speciale e dell'offerta, nonché il raggiungimento del risultato tecnico - funzionale perseguito dall'ASUR.

3. Qualora il soggetto che procede alla verifica di conformità rilevi difformità dal contratto, indica se la fornitura sia o meno collaudabile, con eventuali prescrizioni a carico del Fornitore da eseguire entro un termine assegnatogli oppure, purché sia idonea a soddisfare gli interessi dell'ASUR, indica gli addebiti a carico del Fornitore e le corrispondenti riduzioni di prezzo.

**ART. 8. GARANZIA**

1. L'attrezzatura fornita è coperta da garanzia per la durata di mesi \_\_\_\_\_, a decorrere dalla data di verifica di conformità/attestato di regolare esecuzione, con esito positivo.

2. La garanzia è prestata a copertura di qualsiasi difetto di costruzione e/o funzionamento che dovesse evidenziarsi nel periodo sopra indicato, fermo restando quanto previsto nel capitolato speciale.

**ART. 9. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA**

1. Al termine del periodo di garanzia, il Fornitore è obbligato a garantire il servizio di assistenza tecnica/manutenzione, per la durata di mesi \_\_\_\_\_, con le modalità indicate nel capitolato speciale e/o offerta tecnica, verso corrispettivo del canone annuale indicato all'art. PREZZO.

**ART. 10. PREZZO**

1. L'ASUR/AV pagherà al Fornitore, per l'appalto oggetto del presente contratto, il seguente prezzo, IVA esclusa:

a) Fornitura attrezzatura

Pos.	Descrizione attrezzatura	UM	Q.tà da fornire	Prezzo €	
				Unitario	TOTALE
1.					
2.					
3.					

b) Lavori edili impiantistici

Pos.	Descrizione lavori	Importo lavori €
1.		
2.		
3.		

c) Servizio assistenza tecnica/manutenzione:

Pos.	Descrizione attrezzatura	Canone annuale €
1.		
2.		
3.		

per un importo contrattuale di Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_ + IVA nella misura di legge.

2. Il prezzo dell'appalto s'intende comprensivo di imballo, trasporto franco presidi dell'AV, facchinaggio e di qualunque altra spesa accessoria e di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa solo l'IVA.

3. Il canone di assistenza tecnica è dovuto dalla data del verbale di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, è comprensivo dell'assistenza tecnica secondo la tipologia «Tutto compreso», come specificato nel capitolato speciale.

**ART. 11. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI**

1. La fattura della fornitura, lavori e servizi rientranti nell'oggetto dell'appalto (codice univoco ASUR AV5 B7TZLF) dovrà:

Azienda Sanitaria Unica Regionale		(Ragione sociale Fornitore)
-----------------------------------	--	-----------------------------

- a) indicare il numero e la data del contratto e/o dell'ordine, ove emesso, ed il luogo di consegna;
  - b) essere intestata all'Azienda Sanitaria Unica Regionale - via Caduti del Lavoro 40 - 60131 Ancona - C.F. e P.IVA 02175860424;
  - c) essere spedita all'indirizzo comunicato dall'AV per la quale è stata eseguita la prestazione oggetto del contratto.
2. Il canone di assistenza tecnica sarà fatturato in via posticipata e con frequenza trimestrale, che per esigenze contabili dell'ASUR/AV dovrà corrispondere a periodi interi del calendario (gennaio-marzo, aprile-giugno, ecc.), con eventuale frazionamento del periodo iniziale e finale.
3. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore per l'esecuzione del presente contratto sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Fornitore ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o dalla data di verifica di conformità con esito positivo, se prevista e successiva, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231
5. In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti al Fornitore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. 231/2002, nella misura degli interessi legali di mora, vigente tempo per tempo.
6. Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte del Fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

#### ART. 12. OBBLIGHI DEL FORNITORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti relativi al presente contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il conto corrente dedicato indicato all'articolo precedente, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.
2. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 118, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Fornitore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.
4. Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il seguente codice identificativo di gara (CIG): \_\_\_\_\_.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si dà atto che il presente contratto, identificato dal CIG di cui al comma precedente, fa riferimento ai seguenti lotti di gara:

<i>Lotto n.</i>	<i>Descrizione lotto</i>	<i>CIG</i>

6. Il Fornitore s'impegna a dare immediata comunicazione all'ASUR c/o il domicilio eletto nel presente contratto, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

#### ART. 13. REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI

1. I prezzi di aggiudicazione del canone di assistenza tecnica resterà invariato per il primo anno di validità del contratto.
2. Successivamente, a richiesta della parte interessata, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica annuale, in base ai costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura, determinati da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c) del Codice.
3. In mancanza della pubblicazione di tali dati e di parametri di riferimento accettati da entrambe le parti, si procederà alla revisione in base all'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI), riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese in cui la richiesta sarà stata notificata all'altra parte contraente.

#### ART. 14. INADEMPIENZE E PENALI

1. In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, l'ASUR potrà applicare le penali nella misura stabilita al corrispondente articolo del capitolato speciale.
2. L'importo delle penali, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del Fornitore derivanti dal presente contratto o, in caso di insufficienza, sulla polizza fideiussoria della garanzia definitiva.

### ART. 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Qualora il Fornitore commetta ripetute violazioni degli obblighi assunti o in caso di grave inadempienza, l'ASUR avrà la facoltà di risolvere il contratto *ipso-facto et de jure*, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni altra formalità legale, con acquisto in danno e applicazione della penalità prevista per le forniture non eseguite.

2. In caso di verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto, qualora il soggetto incaricato della verifica rilevi difetti o mancanze di grave entità per cui non ritenga di assegnare all'esecutore un termine per adempiere, l'ASUR potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo il pagamento delle prestazioni ritenute collaudabili.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per eseguire transazioni inerenti il presente appalto è causa specifica di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

4. La risoluzione del contratto per inadempimento determina la facoltà per l'ASUR:

- a) di acquistare in danno del Fornitore;
- b) di incamerare la garanzia fideiussoria definitiva, ove prestata, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito.

5. La liquidazione dei crediti del Fornitore sarà fatto pro-quota alla mezzanotte del giorno precedente a quello della risoluzione del contratto.

### ART. 16. RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'ASUR potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998, qualora tramite il competente Ufficio Territoriale del Governo siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa.

2. Per consentire gli accertamenti di cui sopra, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore è obbligato a comunicare all'ASUR, presso il domicilio eletto per il presente contratto, le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni.

3. L'ASUR potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto di assistenza tecnica, in tutto o in parte, nel corso della validità dello stesso, in caso di:

a) stipula di una convenzione da parte di Consip SpA, con parametri migliorativi rispetto al presente contratto, salvo che il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), di una procedura contrattuale per i medesimi beni e servizi oggetto del contratto, a condizioni più convenienti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale Marche n. 1670 del 26/11/2012.

4. In caso di recesso parziale da parte dell'ASUR, è riconosciuta al Fornitore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

### ART. 17. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi all'ASUR e agli assistiti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.

2. Il Fornitore s'impegna altresì a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 30/06/2003, n. 196 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall'ASUR e portati a conoscenza dello stesso Fornitore, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti del Fornitore.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASUR ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo del Fornitore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'ASUR stessa.

### ART. 18. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha costituito cauzione definitiva a favore dell'ASUR per l'importo di Euro \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del Codice, mediante garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_.

2. La garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASUR (art. 113, comma 2 del Codice).

3. La garanzia definitiva potrà essere progressivamente svincolata, ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice; al-

Azienda Sanitaria Unica Regionale		(Ragione sociale Fornitore)
-----------------------------------	--	-----------------------------

trasi il Fornitore potrà essere obbligato a reintegrarla nel caso in cui l'ASUR debba avvalersene durante l'esecuzione del contratto.

4. In caso di acquisto di attrezzature in proprietà, la garanzia definitiva potrà essere svincolata nella misura del 70% dopo la verifica di conformità con esito positivo.

5. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, salvo l'esperimento di ogni altra azione, qualora risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o alla scadenza degli obblighi contrattuali.

6. Il certificato di garanzia definitiva sarà restituito entro 30 giorni dalla scadenza della stessa, a condizione che risulti definita ogni vertenza o contestazione eventualmente insorta sul contratto, senza che il Fornitore possa rivendicare alcun risarcimento quando l'eventuale ritardo sia ad essa imputabile.

#### **ART. 19. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

1. Per l'esecuzione dell'appalto, l'ASUR/AV ha predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), contenente le misure da attuare per eliminare o ridurre i rischi da interferenze tra AV e Fornitore, nell'ambito dei rischi correlati alle rispettive attività lavorative.

2. L'attuazione delle misure indicate nel DUVRI, allegato al presente contratto, determina costi quantificati in Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_ a carico dell'ASUR, non soggetti a ribasso d'asta.

3. L'importo dei costi indicati nel DUVRI sarà corrisposto dall'ASUR/AV con le seguenti modalità:

- a) per la fornitura dell'attrezzatura ed esecuzione dei lavori ed impianti: in unica soluzione, contestualmente al prezzo della fornitura e lavori;
- b) per l'assistenza tecnica: in misura frazionata, per ogni trimestre, contestualmente alla fatturazione del canone AT.

#### **ART. 20. SUBAPPALTO**

1. Il Fornitore non potrà subappaltare a terzi l'esecuzione di parte del presente contratto, non avendo dichiarato nell'offerta tale intendimento, ai sensi dell'art. 118, comma 1 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

(in alternativa al paragrafo precedente)

2. Il Fornitore potrà eventualmente subappaltare a terzi, come dichiarato nell'offerta, l'esecuzione di parte del presente contratto, come di seguito specificato:

- a) \_\_\_\_\_
3. Il Fornitore potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte dell'ASUR/AV, secondo la disciplina dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il pagamento del corrispettivo relativo alla parte di fornitura in subappalto sarà effettuato al Fornitore, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni da ogni pagamento al subappaltatore, copia della fattura quietanzata, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006.

#### **ART. 21. FORO COMPETENTE**

1. In caso di contestazione fra l'ASUR e il Fornitore, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è il Foro della sede dell'ASUR.

2. Nelle more del giudizio, il Fornitore non può comunque interrompere l'esecuzione del contratto, ma continuarla secondo le richieste della AV.

#### **ART. 22. SPESE PER IL CONTRATTO**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con applicazione della tariffa fissa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA.

2. Qualsiasi spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Fornitore.

#### **ART. 23. NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio:

- a) al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- b) al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- c) al codice civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.

#### **ART. 24. DOMICILIO DELLE PARTI**

1. Per tutti gli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso inerente, fatte salve successive comunicazioni per iscritto, le parti eleggono domicilio come segue:

---

a) Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. \_\_\_\_ - U.O.C. Acquisti e Logistica - via \_\_\_\_\_ -  
- fax \_\_\_\_\_ - PEC: \_\_\_\_\_@emarche.it;

b) (Fornitore) \_\_\_\_\_ - via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - fax \_\_\_\_\_ - PEC: \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

AZIENDA SANITARIA UNICA  
REGIONALE

\_\_\_\_\_  
(qualifica, nome, timbro e firma)

(Ragione sociale Fornitore)

\_\_\_\_\_  
(qualifica, nome, timbro e firma)

Agli effetti degli artt. 1341-1342 del codice civile, si dichiara di approvare espressamente  
l'art. \_\_\_\_ (Fatturazione, pagamenti e interessi moratori), l'art. \_\_\_\_ (Obblighi del Fornitore per la tracciabilità dei  
flussi finanziari), l'art. \_\_\_\_ (Revisione periodica dei prezzi), l'art. \_\_\_\_ (Penali), l'art. \_\_\_\_ (Risoluzione del contratto  
per inadempimento), l'art. \_\_\_\_ (Recesso dal contratto), l'art. \_\_\_\_ (Subappalto), l'art. \_\_\_\_ (Foro competente).

(Ragione sociale Fornitore)

\_\_\_\_\_  
(qualifica, nome, timbro e firma)

Allegato:

- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)

Azienda Sanitaria Unica Regionale _____		(Ragione sociale Fornitore) _____
--	--	--------------------------------------